



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere-Rel.
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. \_\_\_\_\_/2023 R.G. proposto da:

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in PADOVA VIA FERMO N. 38, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ALESSANDRO (LCNLSN70A30F537S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCAFA ANDREA (SCFNDR73A09H501W), BALLO GIANLUCA (BLLGLC68T16H620B), come da procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), come da procura speciale in atti.

*Copia comunicata ai sensi dell'art 133 cp1*



Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. /2022 depositata il 28/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

**RILEVATO CHE:**

1.- Con sentenza n. 2022 il Tribunale di Pordenone, facendo seguito alla decisione n. /2021 con cui era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ il 23.12.2016, dato atto che dopo il matrimonio \_\_\_\_\_ aveva svolto attività lavorativa a favore del marito e per le attività economiche da lui gestite, tenuto conto delle capacità e economiche di \_\_\_\_\_ e del divario esistente fra queste e quelle della ex moglie, a titolo compensativo le riconobbe un assegno divorzile pari ad euro 1.300,00= mensili.

Il gravame proposto da \_\_\_\_\_ è stato accolto dalla Corte di appello di Trieste che ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore \_\_\_\_\_.

La Corte di merito ha considerato la durata del matrimonio, circa diciotto mesi, e la circostanza che \_\_\_\_\_, nata nel \_\_\_\_\_, aveva continuato a svolgere la propria attività come fotografa; ha affermato che non vi era prova che \_\_\_\_\_ mancasse di mezzi adeguati o non avesse la possibilità di procurarseli, considerata l'età e l'esperienza professionale, al fine di potere condurre una vita dignitosa; ha rimarcato che, nonostante l'evidente sperequazione fra i mezzi e economici del ricorrente e quelli della resistente, mancava la prova che l'incremento o il miglioramento della situazione economica di \_\_\_\_\_ potesse ricondursi all'attività lavorativa svolta per il marito nel breve arco di tempo della durata del matrimonio e fosse stata frutto, secondo un criterio causale che



pure deve essere provato, della scelta comune dei coniugi di collaborare.

Le spese del giudizio sono state compensate "attesa la natura particolare della decisione".

\_\_\_\_\_ ha proposto ricorso con un unico mezzo, illustrato con memoria, chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata. \_\_\_\_\_ ha replicato con controricorso e svolto ricorso incidentale con quattro mezzi, seguito da memoria.

È stata disposta la trattazione camerale.

### **CONSIDERATO CHE:**

2.1.- Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia la nullità della per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per illegittima e scorretta applicazione del principio di compensazione integrale degli onorari di difesa (oggi compensi) e delle spese di lite del doppio grado di merito del giudizio, a fronte di dichiarata soccombenza integrale in appello.

2.2.- Il ricorso principale è fondato e va accolto.

La Corte di merito ha motivato circa la compensazione delle spese in ragione della natura particolare della decisione.

Tale statuizione risulta errata.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421/2017), la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. n. 26912/2020).



Nel caso in esame, \_\_\_\_\_ è risultato totalmente vittorioso; la decisione, non conforme ai rammentati principi, va cassata sul punto.

3.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c., 111 primo comma Cost., art. 118 disp. att. c.p.c., 161 comma primo c.p.c., e si deduce che la decisione sarebbe connotata da motivazione apparente nelle sue varie declinazioni, quanto al richiamo alle condizioni che costituiscono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.

3.2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c., 111 primo comma Cost., art. 118 disp. att. c.p.c., 161 comma primo c.p.c., art. 2697 c.c., e si deduce che la decisione sarebbe connotata da motivazione apparente nelle sue varie declinazioni, quanto al "preliminare ricordo" (sentenza, p. 3) che " \_\_\_\_\_ è nata il \_\_\_\_\_ che il matrimonio è durato circa diciotto mesi e che lei svolgeva e continua a svolgere una propria attività lavorativa come fotografa".

3.3.- Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al "preliminare ricordo" che " \_\_\_\_\_ [...] svolgeva e continua a svolgere una propria attività lavorativa come fotografa" in ragione del confronto del contenuto della motivazione con le risultanze istruttorie o di valutazione della correttezza rispetto a circostanze ritenute decisive ai fini della decisione, in quanto la ricorrente sostiene che risultava provato che \_\_\_\_\_ non ha continuato, in costanza di matrimonio, a svolgere attività di fotografa professionista.

3.4.- Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma sesto L. n. 898/1970 come modificato dalla L. n. 74/1987 in relazione agli



artt. 115 e 116 c.p.c. sulla disponibilità e la valutazione delle prove ovvero, subordinatamente, per omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento al mancato riconoscimento (*rectius*, alla revoca dell'assegno disposto in primo grado dalla Sentenza n. /2022 Tribunale di Pordenone) in favore di \_\_\_\_\_ di un assegno di divorzio quanto alla funzione perequativo-compensativa della misura economica in ragione della perdita di *chance*.

4.1.- I motivi del ricorso svolti nel ricorso incidentale vanno trattati congiuntamente per connessione, perché risultano tutti inammissibili perché non colgono la *ratio decidendi* e sono intesi a sollecitare una impropria rivalutazione del merito in sede di legittimità.

4.2.- Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, la cui funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnatagli dal legislatore, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Con particolare riferimento al caso in esame, va rammentato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in



particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n.24250/2021; Cass. n.23583/2022; Cass. n. 28936/2022).

Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione assistenziale e perequativo-compensativa.

4.3.- Orbene, nel caso di specie, la Corte di appello si è attenuta ai ricordati principi ed ha chiaramente evidenziato il percorso logico/argomentativo sulla scorta del quale, in base alle complessive emergenze probatorie, ha escluso la sussistenza del diritto all'assegno divorzile attraverso una articolata *ratio decidendi* che la ricorrente, da un lato, sembra non avere colto e, dall'altro, censura sollecitando un diverso apprezzamento degli elementi di fatto acquisiti.

La Corte di appello ha motivato il diniego dell'assegno divorzile su una serie di elementi di fatto, accertati con motivazione non utilmente censurata dalla ricorrente incidentale e valutati complessivamente. Segnatamente ha affermato che: non vi era prova che \_\_\_\_\_ manchi di mezzi adeguati o che non abbia la possibilità di procurarseli (per età ed esperienza professionale) al fine di potere condurre una vita dignitosa; non vi era prova che la evidente sperequazione tra i mezzi economici del ricorrente e quelli della ex moglie fosse stata la conseguenza di un contributo reso da \_\_\_\_\_ al marito nella formazione o ampliamento del suo patrimonio e fosse stato frutto, secondo un criterio causale che pure deve essere provato, della scelta comune dei coniugi di



collaborare sul piano lavorativo, ciò anche perché la breve durata del matrimonio e la differente professionalità della rendeva difficile ipotizzare che avesse agevolato l'incremento delle sostanze del coniuge, connesse allo sfruttamento di patrimoni immobiliari.

Ha quindi affermato che l'attività lavorativa svolta da \_\_\_\_\_ nel contesto matrimoniale poteva essere valorizzata quale rapporto di lavoro dipendente, ma non certamente ai fini dell'assegno di divorzio di cui mancano le ragioni perequative, assistenziali e pure compensative di guisa che, in assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, le eventuali condotte dell'ex marito volte ad occultare i propri beni rimanevano prive di incidenza causale rispetto al tema centrale e cioè, quello della contribuzione della resistente al patrimonio del marito nel pochissimo tempo della convivenza.

4.4.- Le censure non colgono nel segno quando deducono la apparenza della motivazione, di contro, puntualmente esplicitata, come si è visto.

Né l'attenzione critica focalizzata sul rilievo attribuito dalla Corte di appello alla breve durata del matrimonio, così come alla professionalità già maturata della \_\_\_\_\_, appaiono decisive, posto si tratta di elementi che la Corte di appello doveva esaminare per valutare la fondatezza della domanda e che non risultano in fatto smentiti; di contro nullo viene dedotto in merito al centrale e decisivo accertamento compiuto sulla inidoneità della breve impegno lavorativo svolta da \_\_\_\_\_ per le attività l'ex coniuge a determinare un incremento delle stesse; quanto alle prospettive di reinserimento nel mondo del lavoro, da parte di \_\_\_\_\_, la Corte di appello ha illustrato le ragioni connesse alla sua professionalità, prima ripercorse, per cui ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno sia a titolo assistenziale, che compensativo-perequativo.



Inoltre, è priva di decisività la circostanza, su cui si è soffermata nelle censure, che ella non abbia svolto durante il breve matrimonio la sua attività di fotografa – anche ove provata -, posto che la statuizione è focalizzata piuttosto sulla sua pregressa, e non pregiudicata dal matrimonio, professionalità della stessa e sulla inidoneità dell'attività lavorativa svolta da \_\_\_\_\_ nel breve periodo per il marito, ad incidere positivamente sull'incremento delle facoltà economiche di questi.

4.5.- Va rammentato che in tema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n.3340/2019; Cass. n. 24155/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa





prevista - pur rettamente individuata e interpretata - **non è idonea** a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 640/2019).

4.6.- La ricorrente, sotto l'egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare questa Corte di legittimità a una rivisitazione della *quaestio facti* tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che legittimano, anche secondo i principi ora fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, la richiesta del contestato assegno divorzile, e propone censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante l'area di cognizione del giudice di legittimità.

4.7.- Sotto altro profilo, va ricordato che questa Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazione dell'art. 115 c.p.c. solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia disatteso prove legali secondo il suo prudente apprezzamento - circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame - mentre non è censurabile per questa via il fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo



tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, <sup>Numero sezionale</sup> n. 20867/2020; conf. *ex plurimis* Cass. n. 29246/2021). <sup>Numero di raccolta generale</sup> Data pubblicazione

4.8.- Analogamente, la doglianza di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. n.18092/2020), e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; n. 34474 del 2019; n. 20867 del 2020).

4.9.- Nel caso di specie, come già affermato, le dedotte censure motivazionali non rispettano i canoni del novellato art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.

4.10.- Va dunque ribadito che *"il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per*



*il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante"* (Cass. nn. 23153/2018, 11892/2016), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (*ex plurimis*, Cass. nn. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

4.11.- Ne discende l'inammissibilità dei motivi di ricorso così proposti.

5. In conclusione, va accolto il ricorso principale e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa va rinviata alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione per il riesame, nei limiti dell'accoglimento, e la liquidazione delle spese anche del presente grado.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso incidentale.

### **P.Q.M.**

- Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese;



- Dispone che in caso di diffusione della presente **ordinanza** siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024.

Il Presidente  
Maria Acierno

